

- (7) La proroga della deroga non dovrebbe pregiudicare o compromettere l'esito del dibattito sulle eventuali nuove norme di origine per l'SPG. Tuttavia, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Nepal e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria nepalese in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine, facilitando nel contempo il passaggio alle eventuali nuove norme di origine per l'SPG.
- (8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1615/2000, in particolare i limiti quantitativi stabiliti su base annua in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dal Nepal, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le corrispondenti industrie comunitarie da un eventuale pregiudizio.
- (9) La deroga pertanto dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra il Nepal e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga una volta adottate le nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

- (10) Il regolamento (CE) n. 1615/2000 deve essere pertanto debitamente modificato.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1615/2000 è modificato come segue:

- nell'articolo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006»
- ed è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 31 dicembre 2005 occorre riesaminare la necessità del mantenimento della deroga, in conformità delle nuove disposizioni che saranno adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate e delle norme di origine ad esso connesse.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione